


Distretto 2040

Anno Rotariano 2008/2009

Anno 6

Numero 9

Progressivo 32/2008



Bollettino del Rotary Club Rho Fiera Centenario

EVENTO

Lunedì 6 ottobre, AfterHours presso il Ristorante Castanei.

RELATORE: Fabio Pasello (Consulente per Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza).

TEMA: "La Nuova Normativa per la Sicurezza e la Responsabilità Amministrativa delle Imprese".

EFFETTIVO SOCI: 26 - PRESENTI: 16 - PERCENTUALE: 62%.

SOCI PRESENTI: Mauro Adorno, Nicola Antonucci, Corrado Bassoli, Nadia Bellezza, Stefano Bottacchi, Guido Corti, Simone Gandola, Ugo Gatta, Deborah Giudici, Alberto Grua, Gianfranco Limonta, Fabio Pasello, Cristina Palmieri, Marco Milanese, Maurizio Olgiati, François Roveyaz.

OSPITI DEL CLUB: Vera Chonchol, Aldo Violino.

ASSENZE NON COMUNICATE: Marian Ismail.

TOTALE PRESENZE: 18.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

13 ottobre AfterHours - Relazione del Prof. Francesco Paderi (Africanista, Liceo Scientifico Statale "L. Respighi" di Piacenza) - Tema: "Le Maschere Africane".

CRONACA DELLA SERATA

La riunione AfterHours del 6 ottobre 2008 è stata dedicata alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, argomento di particolare interesse e di stretta attualità, come tristemente testimonia la cronaca quotidiana. Il tema, per la sua delicatezza e complessità, è stato affidato a un relatore d'eccezione, il nostro Past President e Webmaster Fabio Pasello che, nella sua professione di consulente in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, ha una profonda conoscenza della materia.




Fabio, con molta chiarezza, ha illustrato i vari aspetti della materia, sottolineandone alcune peculiarità spesso poco conosciute anche dagli stessi imprenditori.


La relazione di Fabio prende le mosse dalla recente entrata in vigore del “Testo Unico delle norme in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro”, approvato con Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81. Per ulteriori dettagli si rimanda a un suo articolo pubblicato nell'anno in corso sulla “Rivista dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano”, di cui si include il collegamento.

- [Articolo su “Dieci Anni di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro”](#)

In tale articolo il relatore tentava di analizzare i motivi che ostano ad un'ulteriore, significativa riduzione del numero degli infortuni in Italia. Di ciò si tratta, infatti, più che di una reale recrudescenza del fenomeno, come evidenziato dal grafico sottostante che ne evidenzia l'andamento a partire dagli anni '50.



Si tratta quindi principalmente di una doverosa quanto tardiva attenzione dei media ad un fenomeno che è purtroppo presente anche nei più evoluti paesi europei, come sintetizzato dal grafico successivo che si riferisce all'incidenza degli infortuni mortali nel 2006 (ultimo anno consolidato al momento della redazione dell'articolo).



Tornando quindi all'evoluzione legislativa, Fabio ha precisato che, in generale, il nuovo Testo Unico non ha una spiccata natura innovativa, ma accorpa le diverse normative esistenti in materia. La materia della Sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti, era stata disciplinata dal Legislatore già da molti anni; alcune disposizioni settoriali, in particolare, risalgono addirittura agli Anni '30 del secolo scorso. Il primo corpus normativo organico della materia, tuttavia, è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n° 547, integrato dal successivo decreto presidenziale 19 marzo 1956 n° 303.

La normativa degli anni '50 ha innovato la materia introducendo un obbligo generale, gravante sul Datore di Lavoro, di prevenzione degli infortuni mediante l'adozione di misure idonee. Contestualmente, il Decreto imponeva al Datore di Lavoro un obbligo di sorveglianza al fine di prevenire l'insorgere degli infortuni.

L'evoluzione tecnologica ha evidenziato progressivamente nel corso degli anni le lacune della disciplina del DPR 547/1955, le cui disposizioni si sono dimostrate insufficienti a garantire adeguate forme di tutela della Sicurezza e della salute dei lavoratori. Il Legislatore non è rimasto insensibile alle sopravvenute esigenze di tutela e quindi, con il noto Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, ha profondamente innovato la materia.

In sintesi, il D. Lgs. 626/1994 ha introdotto l'obbligo per il Datore di Lavoro di *analizzare preventivamente i rischi connessi all'attività lavorativa*; direttamente connesso a tale obbligo è quello, già previsto dalla normativa previgente, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione verso gli infortuni e le malattie professionali, misure che ora devono però essere individuate sulla base delle risultanze della Valutazione dei Rischi, per sua natura specifica per ogni realtà aziendale.

Il Datore di Lavoro è inoltre tenuto a garantire un'adeguata formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza ed è comunque obbligato a una continua sorveglianza del rispetto delle inerenti norme, obbligo che deve rispettare "sino ad essere pedante", come precisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La concreta individuazione delle misure di prevenzione deve essere effettuata non solo nel rispetto della normativa tecnica (quali le norme UNI, CEI, ISO, IEC e così via) ma anche con l'utilizzo della diligenza consona all'attività imprenditoriale svolta.

Il principio attorno al quale ruota l'intera disciplina del D. Lgs. 626/1994 è quello della responsabilità del Datore di Lavoro per gli infortuni che si verificano nell'ambiente lavorativo. Tale responsabilità è esclusa soltanto nei (rarissimi) casi in cui l'infortunio deriva da un evento del tutto eccezionale e fortuito, tale da non poter essere preveduto nemmeno con l'utilizzo della massima diligenza possibile.

Il D. Lgs. 626/1994 qualificava come “Datore di Lavoro” non solo il soggetto posto alla guida dell’impresa, ma anche tutti coloro ai quali, in virtù di deleghe ad hoc, siano attribuiti compiti di direzione e sorveglianza dei lavoratori o altre funzioni in materia di prevenzione degli infortuni (quali ad esempio i Presidi di istituti scolastici).

Il rispetto degli obblighi in materia di Salute e Sicurezza è oggetto di verifiche periodiche da parte della Pubblica Amministrazione. L’accertamento di violazioni impone al datore l’adeguamento della struttura aziendale alle prescrizioni di volta in volta impartite dall’Amministrazione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il mancato adeguamento costituisce un illecito di natura penale e comporta un trattamento sanzionatorio di maggior rigore, che prevede l’applicazione anche di pene detentive.

In ogni caso il Datore di Lavoro è tenuto al risarcimento degli eventuali danni occorsi ai lavoratori e deve rispondere dei reati eventualmente commessi nei loro confronti (quale, ad esempio, il reato di lesioni colpose).

Il Testo Unico approvato con D. Lgs. 81/2008 inasprisce il trattamento sanzionatorio degli illeciti e delle omissioni in materia di Salute e Sicurezza nei Lavoro. In particolare, iesso si collega ad un’altra importante norma, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231 sulla “Responsabilità Amministrativa” delle persone giuridiche. Tale norma estende a società ed enti la responsabilità degli illeciti commessi dalle persone che le rappresentano e amministrano ed in tal senso ciò costituisce il *contenuto più innovativo* presente nel corpo normativo.

In sintesi, il nuovo Testo Unico, oltre alle sanzioni a carico delle persone degli amministratori e degli incaricati alla Sicurezza sul lavoro, prevede sanzioni di particolare severità a carico delle stesse Società.

La violazione delle norme sulla Sicurezza può comportare, infatti, oltre al pagamento di ammende di notevole entità, l’*interdizione* dell’ente dallo svolgimento dell’attività sociale o altre conseguenze particolarmente afflittive (quali, ad esempio, la revoca delle autorizzazioni e licenze, la proibizione di lanciare campagne pubblicitarie o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione).

La particolare severità della nuova disciplina è peraltro attenuata nel caso in cui l’ente risarcisca i danni derivanti dall’inosservanza delle norme in materia di Sicurezza e adegui l’organizzazione aziendale eliminando le carenze riscontrate dalla PA. In pratica, l’adozione di un “Modello Organizzativo” interno per la gestione delle attività, supportato dalle verifiche demandate ad uno specifico “Organismo di Vigilanza” interno allo scopo costituito, può, se efficiente, far assolvere l’organizzazione dalle imputazioni facendone di nuovo ricadere le responsabilità sulle persone fisiche. L’analogia con i noti Sistemi di Gestione per la Qualità (retti dalla ben nota norma ISO 9001 e similari) o per l’Ambiente (secondo la norma ISO 14001 o il Regolamento comunitario EMAS) sarebbe a questo punto già di per sé chiara, ma con un ulteriore elemento di novità lo stesso decreto si spinge oltre, fino cioè a dichiarare che “*i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.*” È quindi l’esplicito richiamo ad una *norma tecnica*, il cui contenuto è ampiamente condiviso a livello internazionale e la cui applicazione è suscettibile di certificazione da parte di enti indipendenti, a rendere il contesto di applicazione del decreto particolarmente attuale.

Al termine della relazione è seguito un ampio dibattito, nel quale si sono confrontate le diverse professionalità ed esperienze lavorative dei Soci del Club e sono emerse le non poche difficoltà applicative delle norme sopra citate.

Grazie a Fabio la serata si è conclusa nel vero spirito rotariano!